

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 215/2013 DEL CONSIGLIO

dell'11 marzo 2013

che istituisce un dazio compensativo sulle importazioni di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 17,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

## 1. PROCEDIMENTO

## 1.1. APERTURA

- (1) In data 22 febbraio 2012 la Commissione europea ("Commissione") annunciava, mediante avviso pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(2)</sup> ("avviso di apertura"), l'apertura di un procedimento antidumping riguardante le importazioni nell'Unione di determinati prodotti di acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese ("paese interessato" o "RPC").
- (2) Il procedimento antisovvenzioni era stato aperto a seguito di una denuncia presentata in data 9 gennaio 2012 da EUROFER ("il denunciante") per conto di produttori che rappresentano in questo caso più del 70 % della produzione totale dell'Unione di alcuni prodotti di acciaio a rivestimento organico. La denuncia conteneva elementi di prova prima facie di pratiche di sovvenzione relative al prodotto citato e del notevole pregiudizio da esse causato, tale da giustificare l'apertura di un procedimento.
- (3) Prima dell'apertura del procedimento e ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento di base, la Commissione notificava alle autorità cinesi (Government of the PRC, GoRPC) il ricevimento di una denuncia debitamente documentata nella quale si sosteneva che le importazioni sovvenzionate di determinati prodotti di acciaio a rivestimento organico originari della RPC stavano arrecando notevole pregiudizio all'industria dell'Unione. Il GoRPC veniva invitato a una serie di consultazioni per

chiarire la situazione riguardo al contenuto della denuncia e giungere a una soluzione concordata. Il GoRPC accettava l'offerta delle consultazioni che si tennero poco dopo. Le consultazioni non sono tuttavia sfociate in una soluzione concordata. Sono state però prese nella debita considerazione una serie di osservazioni formulate dal GoRPC riguardo alle accuse contenute nella denuncia e riguardanti la mancanza di compensabilità dei programmi. Al termine delle consultazioni, il GoRPC ha formulato proprie osservazioni.

## 1.2. PROCEDIMENTO ANTIDUMPING

- (4) In data 21 dicembre 2011 la Commissione europea annunciava con avviso pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(3)</sup> l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nell'Unione di determinati prodotti di acciaio a rivestimento organico originari della RPC.
- (5) In data 20 settembre 2012 la Commissione, con regolamento (CE) n. 845/2012 <sup>(4)</sup>, istituiva un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati prodotti di acciaio a rivestimento organico originari della RPC.
- (6) Le analisi del pregiudizio, effettuate nell'ambito dell'inchiesta antisovvenzioni e della parallela inchiesta antidumping sono identiche, poiché la definizione di industria dell'Unione, i produttori rappresentativi dell'Unione e il periodo d'inchiesta sono gli stessi in entrambe le inchieste. Per questo motivo le osservazioni riguardanti il pregiudizio avanzate in uno qualunque di questi procedimenti sono state prese in considerazione in entrambi i procedimenti.

## 1.3. PARTI INTERESSATE DAL PROCEDIMENTO

- (7) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento i denunciante, altri produttori dell'Unione noti, produttori esportatori nella RPC noti, importatori, commercianti, utenti, fornitori e associazioni notoriamente interessate nonché i rappresentanti della RPC. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di esprimere il loro punto di vista per iscritto e di chiedere di essere ascoltate entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

<sup>(1)</sup> GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.

<sup>(2)</sup> GU C 52 del 22.02.2012, pag. 4.

<sup>(3)</sup> GU C 373 del 21.12.2011, pag. 16.

<sup>(4)</sup> GU L 252 del 19.9.2012, pag. 33.

